

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo...

**VALEBIO.** Domando la parola.

Io prendo atto della dichiarazione del signor ministro. È un passo fatto, ma è molto piccolo. Mi riservo, se sarò ancora deputato, di proporre una più radicale riforma nella prossima Sessione.

Faccio osservare che nella legge la cessazione dell'obbligo di vidimazione all'estero non è scritta, e quindi desidererei una spiegazione su questo fatto, onde risulti ben chiaro ai nostri concittadini che, arrivando all'estero e ripatriando non sono più obbligati a far vidimare i loro passaporti dai rappresentanti piemontesi.

**FABINA, relatore.** Risulta precisamente dalla legge attuale, la quale esclude ogni altra tassa, che non viene espressamente autorizzata in questa legge. Conseguentemente non si possono più percepire quelle che erano relative alla vidimazione dei passaporti all'estero, dacchè nell'articolo 5 sono state ridotte le tasse sui passaporti semplicemente a quelle che nell'articolo 5 sono specificate.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 5.

(La Camera approva.)

« Art. 6. Le tasse di cui all'articolo precedente hanno valore per un anno e per ogni passaporto.

« Tali tasse saranno imposte nell'interno mediante un francobollo di corrispondente valore, ed all'estero verranno annotate nei passaporti dagli agenti diplomatici e consolari del Re. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 7. Le finanze sono autorizzate ad operare nel 1858 una ritenenza del 10 per cento sulle vincite al lotto. »

Lo pongo a partito.

(La Camera approva.)

Viene ora la proposta del deputato Guillet, così concepita:

« Dal 1° gennaio 1858 i fabbricanti di carte e tarocchi saranno esonerati dall'obbligazione di servirsi della carta filigranata fornita dallo Stato. »

Sono in debito di far notare alla Camera che essa ha già votato la categoria 21, in cui è contemplato il prodotto di questa carta filigranata per le carte da giuoco e pei tarocchi. Faccio presente questa circostanza perchè la proposta del deputato Guillet porterebbe la cancellazione di questa cifra.

**GUILLET.** Je n'ai pas cru pouvoir, à l'occasion d'un article du budget, soulever une question qui implique l'abrogation d'une loi. Il m'a semblé qu'il était nécessaire de proposer cette abrogation dans la discussion du projet de loi qui nous occupe actuellement, et qui seul est mis aux voix article par article. La Chambre d'ailleurs ne peut pas se dispenser de prendre en considération une proposition relative à un objet que la Commission des pétitions a dernièrement jugé digne d'être examiné attentivement. Je prie donc la Chambre de vouloir bien m'écouter quelques instants; je n'abuserai pas de sa patience. (*No! no! — Rumori*)

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta del deputato Guillet.

**GUILLET.** Mais je n'ai pas encore expliqué ma proposition! Et je pourrai d'ailleurs la modifier, si elle est combattue.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti! Basta!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta del deputato Guillet.

(Non è approvata.)

« Art. 8. Durante l'anno 1858:

« Il deposito per l'esame pubblico degli aspiranti al grado di farmacista nelle Università di Torino e Genova è fissato in lire 60.

« Nelle Università di Cagliari e di Sassari in lire 40.

« Il diritto da pagarsi dagli allievi farmacisti per la scuola di esercizi di manipolazione è fissato in lire 60 e per l'esperimento di manipolazione nell'esame di pratica in lire 30.

« Il diritto da pagarsi per la scuola di esercizi pratici di chimica generale, è di lire 100 per l'Università di Torino, e di lire 80 nelle altre Università del regno. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 9. Nessun'altra imposta diretta od indiretta di qualsiasi natura, potrà percepirsi a favore dello Stato, la quale non sia autorizzata colla presente o con altra legge che venga in avvenire sancita. »

(La Camera approva.)

« Art. 10. Le sovrimposte delle divisioni e delle provincie non potranno eccedere la somma per ciascuna di esse autorizzata perceiversi nell'esercizio 1857.

« Nel limite sopra indicato s'intenderanno comprese le spese contemplate nelle leggi 24 giugno 1852, 1° maggio e 26 giugno 1853, e 2 maggio 1855, per le somme già stanziate nei singoli bilanci del 1857.

« Il limite suddetto non potrà eccedersi se non in virtù di una legge, tranne i casi di spese contemplate nelle leggi citate nell'alinea precedente per le quali o non esistesse o si ravvisasse insufficiente lo stanziamento delle somme portate nei singoli bilanci del 1857. »

(La Camera approva.)

« Art. 11. Tuttavia per l'anno 1858 le sovrimposte divisionali, provinciali e comunali da ripartirsi in aumento alle tasse patenti e personale mobiliare, giusta l'articolo 35 della legge 28 aprile 1853, non potranno, nei singoli comuni, superare la metà ossia la proporzione del 50 per cento delle tasse medesime.

« Ogni eccedenza sarà portata in aumento alla proporzione che nel riparto cade a carico della contribuzione prediale sui beni rurali e sui fabbricati. »

(La Camera approva.)

Ora viene in discussione la proposta del deputato Sineo, di cui ho dato lettura nella seduta di ieri.

La parola spetta al deputato Sineo.

**SINEO.** Per non trattenere troppo la Camera, se il signor ministro, che conosce le proposte, non è disposto ad accettarle, dichiaro di sospendere lo sviluppo